

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTI
DI POLIZIA URBANA E PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI A NORME CONTENUTE IN REGOLAMENTI ED
ORDINANZE COMUNALI QUANDO NON PREVISTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 28.11.2002

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 - Disciplina della Polizia Locale
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Locale
- Art. 3 - Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento

- CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO
- Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 5 - Suolo pubblico
- Art. 6 - Sospensione e revoca della concessione
- Art. 7 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico
- Art. 9 - Scarico di rottami e detriti
- Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie od altro sull'area pubblica
- Art. 11 - Installazioni di tende solari
- Art. 12 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 13 - Esposizioni di merce e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 14 - Fiere e Mercati
- Art. 15 - Commercio in forma itinerante
- Art. 16 - Sosta di roulotte e automezzi pesanti
- Art. 17 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 18 - Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 19 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 20 - Collocamento di condutture

- CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI
- Art. 21 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 22 - Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche
- Art. 23 - Disposizioni per commercianti ambulanti
- Art. 24 - Pulizia di sottoportici e dei marciapiedi
- Art. 25 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 26 - Sgombero della neve
- Art. 27 - Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su area pubblica
- Art. 28 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche
- Art. 29 - Pulizie delle vetrine
- Art. 30 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 31 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

- CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI
- Art. 32 - Manutenzione degli edifici
- Art. 33 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni affissioni manifesti in genere
- Art. 34 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 35 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 36 - Depositi in proprietà privata
- Art. 37 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 38 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 39 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 40 - Viali e giardini pubblici
- Art. 41 - Vasche – fontane e idranti pubblici
- Art. 42 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 43 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V - INDUSTRIE – ARTI – MESTIERI E QUIETE PUBBLICA

- Art. 44 - Esercizio dei mestieri, arti e industria
- Art. 45 - Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 46 - Funzionamento di motori in case di abitazione
- Art. 47 - Rumori in case di abitazione e locali pubblici
- Art. 48 - Uso di strumenti sonori
- Art. 49 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 50 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 51 - Schiamazzi, grida e canti. Vigilanza sugli incapaci
- Art. 52 - Detenzione di cani o di altri animali nelle abitazioni
- Art. 53 - Cani e animali pericolosi
- Art. 54 - Suono delle campane
- Art. 55 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 56 - Negozi per la vendita di radio, televisioni, giradischi e simili
- Art. 57 - Carovane di nomadi
- Art. 58 - Venditori di giornali
- Art. 59 - Chioschi per pubblici spettacoli

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 60 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 63 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 64 - Fucine e forni
- Art. 65 - Uso di fiamma libera
- Art. 66 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 67 - Strumenti da taglio
- Art. 68 - Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi
- Art. 69 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 70 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 71 - Ripari ai pozzi – cisterne o simili – Vuotatura pozzi neri e fosse biologiche

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI

- Art. 72 - Orario degli esercizi commerciali e pubblici
- Art. 73 - Disciplina dei prezzi
- Art. 74 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
- Art. 75 - Vendita e scorta delle merci
- Art. 76 - Vendita del pane
- Art. 77 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 78 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi surrogati
- Art. 79 - Esalazione di merce
- Art. 80 - Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 81 - Requisiti dei locali di vendita
- Art. 82 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali e pubblici
- Art. 83 - Uso di contrassegni del Comune

CAPO VIII - DISPOSIZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 84 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 85 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 86 - Vendita ambulante, generi alimentari
- Art. 87 - Requisiti dei veicoli per la vendita ambulante

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 88 - Pareri

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Locale

La Polizia Locale è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza e alla libertà dei cittadini, disciplinandone l'attività e il comportamento.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione alla normativa statale e regionale nonché agli altri Regolamenti comunali.

Il Sindaco può emanare ordini di carattere puntuale che occorrono per l'applicazione di norme del presente Regolamento nonché di quegli altri che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessari.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Locale

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e più particolarmente al Servizio di Polizia Locale.

Gli addetti in forza al Servizio compiono gli atti di accertamento previsti dalla L. n° 689/81 e della L.R. n° 90/83, in qualità di Ufficiali ed Agenti di P.G. compiono tutte le attività d'iniziativa o delegate previste dal codice di Procedura Penale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, e nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento

Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso emessi per iscritto e accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi in conseguenza della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta semplice.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

Salva la competenza della Regione e della Provincia, i provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco dovranno uniformarsi di massima ai principi contenuti nell'Ordinamento, potendone discostarsene solamente per motivi riconducibili alla salvaguardia della salute pubblica esplicitati in preambolo.

Art. 5 - Suolo pubblico

Salvo quanto è disposto dal Regolamento edilizio e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore ad un anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale Regolamento, secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione comunale.

Le concessioni permanenti saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano accolte dal Consiglio comunale che prescriverà particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta.

L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione, senza aver corrisposto la tassa dovuta, comporta oltre ad una sovrattassa una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

Art. 6 - Sospensione e revoca della concessione

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 7 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera di area pubblica sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli, o con versamenti su c/c postali intestati al Comune o direttamente alla Tesoreria Comunale.

Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci o altro si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In casi di necessità e ove tali operazioni richiedono nell'arco della giornata, lunghi tempi di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere un permesso dall'Autorità comunale la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione, e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni imbrattamento del suolo pubblico; in ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza delle modalità prescritte, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di quest'ultima per eventuali danni a terzi.

Art. 9 - Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare rottami, detriti e materiale di scarto di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio. E' fatta salva l'applicazione del Codice della Strada.

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altri.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

E' fatta salva l'applicazione della normativa in materia di rifiuti e dell'art. 15 del Codice della Strada.

Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie od altro sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, od altro, può essere concessa davanti agli esercizi pubblici soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa e le modalità dell'occupazione nel rispetto della viabilità e sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici servizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 20 del Codice della Strada.

Art. 11 - Installazioni di tende solari

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20 e comunque essere autorizzata dal Sindaco.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la profondità del balcone e in assenza di questo non dovrà sporgere oltre i mt. 0,80 dal muro.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenze saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno esser mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 12 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio, e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, generare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti e pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento e quanto stabilito dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada. L'installazione delle vetrine e simili sul suolo pubblico, è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati a eseguire tale rimozione e ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate e non devono ostacolare il normale flusso viario nel caso siano poste verso suoli pubblici. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso idoneo mezzo di tenuta.

Art. 13 - Esposizioni di merce e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate, se non espressamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 14 - Fiere e Mercati

I mercati e le fiere sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel .D.Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998 e dalla L.R. n. 15 del 21 marzo 2000. Tali attività commerciali si svolgeranno nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico sono fatte alle condizioni previste dal Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche. L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'ufficio di Polizia Locale o da funzionario appositamente incaricato. L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupazione.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto; è vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Locale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e mai deposta al suolo ma da questo sollevata di almeno 40 cm.

Art. 15 - Commercio in forma itinerante

Il commercio svolto in forma itinerante è regolato dalla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e dalla L.R. n. 15 del 21 marzo 2000 ed è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione del Comune dove risiede l'operatore. Tale commercio deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e mai in corrispondenza di crocevia, curve, od altre localizzazioni ove possano recare intralcio alla circolazione o alla sicurezza pubblica.

Art. 16 - Sosta di roulotte e automezzi pesanti

Oltre quanto stabilito dall'Art. 185 del Nuovo Codice della Strada, è vietata la sosta di roulotte, rimorchi nel centro abitato se non in appositi parcheggi autorizzati a tale scopo dal locale Ufficio di Polizia Locale. Le soste finalizzate al pernottamento potranno essere consentite negli spazi appositamente attrezzati conformemente alla normativa igienico-sanitaria per un periodo non superiore alle 48 ore.

In casi particolari, il Sindaco potrà autorizzare periodi di sosta superiori alle 48 ore con propria ordinanza per motivi contingibili ed urgenti e per provato stato di necessità.

La concessione dell'area dovrà essere subordinata a deposito cauzionale.

Art. 17 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell'Autorità comunale, previo parere dell'Ufficio di Polizia Locale. E' fatta salva l'applicazione del Regolamento per la concessione di spazi all'interno dell'area destinata a festivals e spettacoli viaggianti.

L'Amministrazione comunale provvederà a verificare il rispetto della normativa vigente per le immissioni acustiche qualora venissero segnalate infrazioni da parte dei cittadini residenti nelle zone circostanti all'area in oggetto.

Art. 18 - Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole, chioschi, ovvero installazioni di punti di vendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale. In nessun caso sarà rilasciata la concessione qualora essa sia in contrasto con quanto stabilito dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 19 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico, a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso pericoloso di pattini, trampoli, slitte e simili.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

Sono comunque vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico i giochi di simulazione di guerriglia. E' fatta salva ogni altra prescrizione dell'art. 9 del Codice della Strada dell'art. 68 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Art. 20 - Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, d'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazione straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma e aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo o degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni, che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno essere notificati il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì concordare con il comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti, a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale a loro proprie spese.

CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 21 - Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri, da qualsiasi materia e in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacce e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Salva l'applicazione di sanzioni penali sarà perseguito con fermezza ogni episodio di danneggiamento del pubblico demanio e della proprietà privata. E' proibito nell'ambito del centro abitato, come definito ex art. 4 D.L. 285/92, in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista, soddisfare le naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti.

I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso.

Allo scopo di impedire lordure o possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimento di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei parchi e dei pubblici giardini non destinati a tale scopo ma in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici.

Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale, i marciapiedi delle strade stesse e i luoghi dei parchi o giardini non espressamente destinati a tale scopo.

Art. 22 - Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e qualsivoglia esercizio pubblico, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciare cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo, di cui sopra, è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al proprio negozio.

Art. 23 - Disposizioni per commercianti ambulanti

E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori e incettatori di stracci, di carta e simili, di gettare o di abbandonare sul suolo alcun residuo di qualsiasi natura.

Art. 24 - Pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi

I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti alla pulizia dei sottoportici dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.

Art. 25 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di dispersione, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul luogo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.

Art. 26 - Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, di rompere e coprire con materiale antisdrucchiolo il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il gettito della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e pubbliche vie.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 27 - Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su area pubblica

E' proibito in luoghi pubblici e aperti al pubblico la lavatura di veicoli, autoveicoli, carri e simili; sono altresì vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore.

Art. 28 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe, magazzini, comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione competente.

Art. 29 - Pulizie delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita a condizione che non sia di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 30 - Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, ad eccezione per le zone destinate a Fiere per gli animali.

E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di greggi e armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 31 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, compresi volantini a scopo propagandistico in occasione di competizioni elettorali. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 32 - Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale nonché le gronde ed i cornicioni. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei conduttori, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

I proprietari, o chi per loro, hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altra imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato a chiunque apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, od altra materia, i muri degli edifici, le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione e pulizia a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba e al taglio dei rami sporgenti lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

I tetti, i cornicioni, i fumaiole, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati onde evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre e altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza delle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 33 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni affissioni manifesti in genere

Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina o per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi in genere, di qualsiasi mezzo di pubblicità; è altresì vietata l'affissione di cartelli e manifesti di qualsiasi genere e dimensione, su segnali stradali, alberi, pali di illuminazione pubblica, cancelli muri sia pubblici che privati.

Art. 34 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto. L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e all'esame dell'apposita Commissione i relativi progetti.

Art. 35 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'annaffiare i vasi da fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti.

Art. 36 - Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa o materiale che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 37 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre e da terrazzi o poggiosi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 38 - Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purchè ciò sia sempre fatto tra le ore 7.00 e le ore 9.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai passanti. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 7.00 sino alle ore 10.00 del mattino. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni od altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 39 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina del lato tecnico ed igienico sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dal vigente Regolamento per il servizio comunale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, è vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altro materiale di scarto.

E' solo consentito di depositare nei pressi dell'accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici lo stesso giorno in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi. I contenitori devono essere esclusivamente quelli stabiliti dai precitati regolamenti per la raccolta rifiuti.

Art. 40 - Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono sempre essere tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città; è vietato, inoltre, trattenersi o introdursi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.

Art. 41 - Vasche – fontane e idranti pubblici

E' proibito gettare nelle vasche e fontane pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato prelevare l'acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d'acqua.

E' altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.

L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come lavature delle mani, pulizia di piccole ferite, ecc.

Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché lavatura di biancheria.

Con propria ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di utilizzare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, cortili e strade. E' sempre consentito all'Amministrazione Comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

E' vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Tecnico, utilizzare acqua dei civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grande emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici, ecc.) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Corpo di Polizia Locale.

E' sempre vietato nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5,00 dai civici idranti.

E' sempre consentito, senza restrizione di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché dei casi in cui l'acqua in essa condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco o l'Assessore delegato o in casi di assoluta urgenza il Tecnico comunale o il comandante della Polizia Locale potranno dare, in deroga a quanto sopra espresso, permessi straordinari di utilizzo anche in forma orale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 42 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili e camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 43 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di immobili confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellate o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

In ogni caso è assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

CAPO V - INDUSTRIE – ARTI – MESTIERI E QUIETE PUBBLICA

Art. 44 - Esercizio dei mestieri, arti e industria

Sul territorio comunale, non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 45 - Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di fumi, odori, gas, vapori nocivi, incluso la sabbiatura, che risultino nauseanti per la comunità ovvero nocivi alla salute pubblica.

Oltre quelli previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Art. 46 - Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinate, ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolveri, macchine da cucire e simili, lucidatrici, ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 all'alba.

L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

E' vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 47 - Rumori in case di abitazioni e locali pubblici

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 qualora vengano superati i limiti previsti dal piano di azionamento ai sensi della legge quadro DPCM del 14/11/97.

Art. 48 - Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso di sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro

In ogni caso, il Sindaco tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori e che per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, negli spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietato qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, senza la relativa autorizzazione.

I sistemi di allarme installati nelle civili abitazioni, nei negozi e nelle industrie, dovranno essere predisposti in modo tale da evitare, se non per breve tempo, il disturbo alla quiete pubblica e comunque per quanto riguarda gli allarmi, il loro suono sia continuo che intermittente, dovrà contenersi nel limite di 10 minuti. In caso di assenza dei proprietari, questi dovranno provvedere affinché altre persone incaricate (nel caso di scatto dell'allarme) intervengano a disattivare il dispositivo.

Art. 49 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di merci o qualunque altro materiale deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 50 - Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 20.00 le grida di rivenditori o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatori ambulanti, saltimbanco, prestigiatori e simili, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia Locale.

Ai rivenditori sia a posto fisso che ambulante che operano in luoghi autorizzati, è vietato reclamizzare ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori e di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 51 - Schiamazzi, grida e canti. Vigilanza sugli incapaci

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida all'interno dei locali pubblici.

Nei luoghi pubblici, i bambini e le persone affette da disturbi del comportamento devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Art. 52 - Detenzione di cani o di altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati o guaiti la pubblica quiete.

Nei luoghi aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati con guinzaglio, museruola o altre forme adeguate. Si dovrà aver cura inoltre che gli stessi non imbrattino il pubblico suolo. A tal riguardo i proprietari di cani dovranno essere muniti di apposita attrezzatura per ripulire il suolo dagli escrementi.

I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nei casi sopra citati, gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere catturato e portato presso il canile di competenza.

Fatte salve eventuali sanzioni penali, è vietato maltrattare i gatti e i cani che vivono in libertà. E' altresì vietato ai proprietari l'abbandono di detti animali.

I cani di qualunque razza o taglia non possono essere introdotti in locali aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e guinzaglio. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i pastori e gli incroci specifici di razze pericolose devono inoltre essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati. In caso di cani catturati, sono a carico del proprietario che li reclama tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. Anche i cani custoditi nei cortili e nelle abitazioni devono essere muniti del previsto tatuaggio per le ovvie ragioni di controllo da parte delle Autorità Comunali.

Art. 53 - Cani ed animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali domestici.

E' vietato:

- a) aizzare i cani fra loro e contro le persone;
- b) dare anche temporaneamente in custodia cani di cattiva indole a bambini od incapaci;
- c) far vagare cani sulla strada;
- d) al di fuori delle proprietà private i cani dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio e muniti di museruola;
- e) le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente recintate per la loro intera lunghezza e per una altezza tale che i cani sporgendosi dall'interno non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggino alla recinzione;
- f) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrastino con le disposizioni vigenti;
- g) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;
- h) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla A.S.L. per fini zooprofilattici e dal personale a ciò abilitato;
- i) è fatto assoluto divieto di tenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali di allevamento, ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;
- j) è fatto assoluto divieto di detenere animali a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve essere di misura inferiore a 4 metri e il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il loro contenitore dell'acqua.
- k) è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli e altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;
- l) è fatto assoluto divieto di detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina;
- m) è fatto assoluto divieto di tenere cani senza che questi abbiano il tatuaggio previsto.

Per quanto qui non espresso si richiama la legge quadro in materia di animali, di affezione e di prevenzione del randagismo.

Sono salve le prescrizioni dell'art. 672 del Codice Penale.

Art. 54 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto e sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 55 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti dall'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 56 - Negozi per la vendita di radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita degli apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, gli stessi potranno essere fatti funzionare all'interno purchè il suono degli apparecchi sia tenuto a basso volume, in modo tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 57 - Carovane di nomadi

Ai nomadi (zingari) è vietato sostare con i loro mezzi di trasporto nel centro abitato.

Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo in località autorizzate dal Sindaco sentito il parere della Polizia Locale e comunque per un periodo non superiore ai giorni 3 (tre). La loro permanenza, non deve recare molestia e fastidio alla comunità.

In casi particolari, il Sindaco potrà autorizzare periodi di sosta superiori ai 3 (tre) giorni.

Art. 58 - Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso, non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

Art. 59 - Chioschi per pubblici spettacoli

Senza licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di mt. 3.00 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro stabilire caso per caso anche un diverso orario da quello fissato nell'autorizzazione.

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**Art. 60 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, cauciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere o previdenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Fatte salve le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, i depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con l'ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore a mc. 1000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti di volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibile prettamente necessario per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti o porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire l'introduzione di oggetti infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Art. 63 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 64 - Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

Le fucine di fabbri, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costituita esclusivamente in muratura o in ferro. I forni di panetteria, pasticceria, o qualsiasi altro analogo uso, devono essere a norma di legge. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, ne provocherà la revoca.

Art. 65 - Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra la fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) alimentare di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Art. 66 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato, nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 67 - Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno a passanti.

Art. 68 - Trasporto di oggetti scomodi e pericoli

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 69 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 70 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, o il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente, a doppia impalcatura, e segnalati a norma di legge. Il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'ispettorato del lavoro.

Art. 71 - Ripari ai pozzi – cisterne o simili – Vuotatura pozzi neri e fosse biologiche

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde di parapetti con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Nel caso provochi intralci alla circolazione, la vuotatura dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguita con sistema pneumatico ed esclusivamente dalle ore 24.00 alle ore 5.00 salvo casi di assoluta emergenza.

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PERGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI**Art. 72 - Orario degli esercizi commerciali e pubblici**

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi di vendita al pubblico e degli esercizi pubblici, sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco in conformità delle relative normative contemplate rispettivamente all'art. 11 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e dall'art. 8 della L. n. 287 del 25 agosto 1991.

Art. 73 - Disciplina dei prezzi

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare, relativamente alle merci esposte per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate vicinanze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e leggibile attraverso l'uso di un cartello o comunque con altre modalità idonee allo scopo. A tal fine si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.

Art. 74 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore. Per gli involucri degli alimentari posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire in contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

Art. 75 - Vendita e scorte delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima, ne rifiutata la vendita accaparrando ed occultando i prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 76 - Vendita del pane

L'attività di panificazione è soggetta ad apposita licenza secondo la normativa vigente.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Per le chiusure o le sospensioni dell'attività superiori a 3 (tre) giorni è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.

Art. 77 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art. 78 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi surrogati

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo; per i generi alimentari anche la data di confezionamento e quella di scadenza.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Art. 79 - Esalazione di merce

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché le stesse vengano attenuate.

Art. 80 - Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibile messi in vendita.

Art. 81 - Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio (fatto salvo quanto stabilito dai Piani commerciali e dalle leggi in materia), deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei dalle leggi sanitarie e urbanistiche. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua.

Art. 82 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali e pubblici

Fatto salvo quanto stabilito dai Piani commerciali, il Sindaco potrà proibire l'apertura od il trasloco di esercizi commerciali e pubblici, anche se previsto dai Piani Commerciali, quando non siano rispondenti al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi e per ragioni di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito, oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione o revoca dell'Autorizzazione Amministrativa.

Art. 83 - Uso di contrassegni del Comune

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

CAPO VIII - DISPOSIZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 84 - Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito o mediante l'utilizzo di un posteggio presso l'area del mercato comunale in base al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Comune oppure attraverso un'autorizzazione che

viene rilasciata dal Comune di residenza e che abilita l'operatore all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante, così come stabilito dalla normativa recepita nel D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e nella L.R. n. 15 del 21 marzo 2000. Al riguardo si applicano le disposizioni stabilite agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 85 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori ambulanti, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 86 - Vendita ambulante, generi alimentari

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta, oltre alla autorizzazione comunale, a quella prevista dalle leggi sanitarie.

Art. 87 - Requisiti dei veicoli per la vendita ambulante

Fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 327/80 relativo ai generi alimentari, i veicoli a mano e a motore per la vendita ambulante devono essere solidi e mantenuti in buone condizioni d'uso, di nettezza e decenza.

CAPO IX –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 - Pareri

Tutte le autorizzazioni previste dal presente REGOLAMENTO che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Locale.

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A NORME
CONTENUTE IN REGOLAMENTO OD ORDINANZE COMUNALI QUANDO NON PREVISTE.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Importo delle sanzioni
- Art. 3 - Devoluzione dei proventi
- Art. 4 - Disposizioni finali

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A NORME
CONTENUTE IN REGOLAMENTI OD ORDINANZE COMUNALI QUANDO NON PREVISTE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Ferme restando le norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo derivanti in particolare dalla Legge n. 689/81, il presente Regolamento determina il limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti le violazioni a regolamenti ed ordinanze comunali quando non siano previsti.
2. In ossequio al principio di legalità, il presente Regolamento recepisce le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n. 689/81.
3. Il presente Regolamento non si applica in materia urbanistica e finanziaria.

Art. 2 - Importo delle sanzioni

1. Per le violazioni a regolamenti ed ordinanze si applicano le seguenti sanzioni:
 - ritardata comunicazione di dati o informazioni e ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da atti normativi: **da Euro 25 a Euro 154; pagamento in misura ridotta: 50 Euro;**
 - mancata comunicazione di dati o informazioni e mancata presentazione di denunce previste come obbligatorie da atti normativi: **da Euro 51 a Euro 309; pagamento in misura ridotta: 102 Euro;**
 - inottemperanza a prescrizioni di obblighi o divieti: **da Euro 51 ad Euro 309; pagamento in misura ridotta: 102 Euro;**
 - svolgimento di attività senza titolo o comunicazione preventiva quando previsti: **da Euro 77 ad Euro 464; pagamento in misura ridotta: 154 Euro;**
 - in tutti gli altri casi: **da Euro 51 ad Euro 309; pagamento in misura ridotta: 102 Euro.**
2. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni contenute nell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Art. 3 - Devoluzione dei proventi

1. I proventi derivanti dall'accertamento di violazioni a regolamenti comunali ed ordinanze sindacali sono devoluti al Comune.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'entrata in vigore di nuove norme di legge, che regolamentino la materia in oggetto, comporta l'abrogazione delle disposizioni del presente Regolamento che risultassero incompatibili con la nuova normativa.